



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO**

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. Maurizio Riommi,
dall'avv. Daniele Verduchi e dall'avv. Andrea Pesenti, elettivamente domiciliato presso lo
studio di quest'ultimo in Bergamo, via Cucchi n. 5

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588), in persona del ministro *pro tempore*, con il
patrocinio del funzionario incaricato dott.ssa Giuseppina Tabone, domiciliato presso l'ambito
territoriale di Bergamo in via Pradello n. 12

CONVENUTO

Oggetto: anzianità di servizio e differenze retributive

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 5.8.2021, il ricorrente ha adito il Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro per vedere riconosciuto, a far data dal 1.1.2016, il proprio diritto a conseguire il riconoscimento dell'intero servizio pre-ruolo prestato dall'anno scolastico 1977/1988 all'anno scolastico 2004/2005 per un totale di undici anni e per sentire conseguentemente condannare il Ministero dell'Istruzione a collocarlo nella fascia stipendiale "da anni 21 a 27" con decorrenza dal 1.9.2016 e a corrispondergli le differenze retributive di € 5.446,57 maturate dal 1.9.2016 fino al 30.6.2021 e le successive occorrente; con vittoria delle spese di lite.

Ritualmente costituitosi in giudizio il Ministero convenuto ha riconosciuto la fondatezza della domanda attorea, ha pertanto aderito alla domanda formulata dal ricorrente, precisando che le differenze retributive in favore del medesimo ammontano ad € 5.566,29 in luogo della minor somma richiesta dal lavoratore e chiedendo al giudice adito di disporre la compensazione delle spese di lite .

Disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 221, comma 4, L. 77/2020 e ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, all'odierna udienza il giudice ha assunto la causa in decisione.

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Come riconosciuto dallo stesso Ministero convenuto con il proprio atto di costituzione in giudizio, il ricorrente – al compimento del diciottesimo anno di servizio effettivo – ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 399/1988 e dell'art.66, comma 6, del c.c.n.l. del 4 agosto 1995 del comparto scuola, ha maturato il diritto a vedersi accorpata ai fini giuridici ed economici quella parte di servizio di 2 anni, 4 mesi e 0 giorni che, con l'originario decreto di ricostruzione della carriera, era stato riconosciuto ai soli fini economici; e tanto è sufficiente per confermare la fondatezza della domanda attorea e disporre l'accoglimento, risultando l'istanza attorea conforme alle richiamate disposizioni legislative e pattizie.

Tenuto conto dell'avvenuto riconoscimento della fondatezza della domanda attorea soprattutto della circostanza che il ricorrente ha formulato la domanda di "accorpamento" solo con l'introduzione del presente giudizio e senza il previo esperimento dell'iter amministrativo, che ben avrebbe potuto evitare la fase processuale, le spese del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.

Ed infatti l'istanza del 4.6.2021 prodotta dall'attore *sub* doc. 3 non concerne la richiesta di accorpamento dell'anzianità "economica" all'anzianità "giuridica ed economica" riconosciuta al momento di assunzione in ruolo del docente e di ricostruzione del servizio pre-ruolo, ma concerne la richiesta "*di riconoscimento per intero del servizio prestato in pendenza dei contratti di lavoro a tempo determinato svolti prima della immissione in ruolo e della successiva conferma a seguito del superamento dell'anno di prova*" e ha dunque un oggetto differente rispetto a quello del presente giudizio (cfr. doc. 3 ric.) e come tale non può ritenersi come valida istanza amministrativa volta ad ottenere "l'accorpamento" oggetto del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa

o assorbita, così dispone:

- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera con decorrenza dal 1.1.2016 il servizio pre-ruolo di undici anni di servizio e a vedersi collocato dal 1.9.2016 nel gradone stipendiale "da anni 21 a 27";
- Condanna il Ministero convenuto a provvedere, anche per il tramite della scuola di titolarità, all'aggiornamento di carriera del ricorrente con riconoscimento del servizio pre-ruolo di undici anni dal 1.1.2016, a collocare il ricorrente nel gradone stipendiale "da anni 21 a 27" con decorrenza dal 1.9.2016 e a corrispondergli le differenze retributive di € 5.566,29 maturate dal 1.9.2016, oltre alle successive occorrenze con decorrenza dal 1.7.2021 ed oltre alla maggiore somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Bergamo, 30 novembre 2021

Il Giudice
Elena Greco